

**Ordinanza n. 3/2016**

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Toscana,

Visto il codice della navigazione approvato con r.d. n. 327/1942 e successive integrazioni e modificazioni e in particolare gli artt. 709, *Ostacoli alla navigazione*, e 714, *Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli*,

Visto il *Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti*,

Vista la documentazione, la quale costituisce parte integrante della presente ordinanza, prodotta dalla società di gestione dell'aeroporto di Pisa, recante la ricognizione, l'elenco e la mappatura degli ostacoli arborei che attualmente forano le superfici di rispetto dell'aeroporto medesimo,

Considerata la necessità di rimuovere gli ostacoli alla navigazione aerea in tal modo individuati,

**Ordina**

- Art. 1) I proprietari dei terreni sui quali insistono gli ostacoli arborei individuati dal gestore aeroportuale nella documentazione richiamata in premessa provvederanno con ogni sollecitudine affinché la vegetazione in questione cessi di costituire ostacolo per la navigazione e daranno comunicazione dell'adempimento a questa Direzione Aeroportuale.
- Art. 2) Per i terreni di proprietà del demanio pubblico dello stato ramo trasporti aviazione civile, provvederà la Società di gestione aeroportuale.
- Art. 3) Inoltre, i soggetti sopra richiamati provvederanno per il futuro a evitare che detti ostacoli o altri tornino a presentarsi. A tale scopo si ravvisa opportuno che l'alberatura venga riportata, fino da questa occasione, ampiamente al di sotto dei limiti indicati nella documentazione allegata.
- Art. 4) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La mancata osservanza può configurare il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, ai sensi dell'art. 432 cp, oltre a comportare le conseguenze civili e penali previste dagli artt. 714, 1161, 1174, 1175, 1231 cn e dall'art. 650 cp., mentre l'eventuale disastro aviatorio che possa derivarne viene punito ai sensi dell'art. 428 cp.
- Art. 5) La presente ordinanza entra in vigore alla data di emissione.

D.ssa Fabiola Cardea

